

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1058

**Cont. n. 403/16/FR. Consiglio di Stato. Provincia di L. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia il 18.4.2016, la Provincia di L., meglio individuata nel parere istruttorio agli atti del fascicolo d'ufficio, ha adito il TAR Puglia –Sez. di Lecce- (R.G. 667/2016) per sentire dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. 375 del 18.2.2016 con la quale l'Amministrazione regionale ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine al "*pagamento di somme per lo svolgimento di funzioni non fondamentali sull'errato presupposto di aver adempiuto a quanto previsto dal comma 9 quinquies del D.L. 78/2015*", nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato esercizio del potere amministrativo concernente l'effettivo trasferimento delle funzioni ad altri Enti ed alla regolamentazione degli oneri conseguenti;
- con la L. n. 56/2014 (legge Delrio) il Governo ha delineato un percorso per l'attuazione del cd. Riordino delle funzioni non fondamentali delle Amministrazioni provinciali; con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 11.9.2014 si è provveduto a definire i principi sulla riorganizzazione delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni e a fissare il termine per l'adozione delle "iniziative legislative" in materia. L'Amministrazione regionale, in attuazione all'articolo 118 della Costituzione e alla L. n. 56/2014 "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha emanato la L.R. 31/2015 recante disposizioni sulla "*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale*", nel rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 9-quinquies del D.L. n. 78/2015.
- A seguito della relazione istruttoria a firma del Vice Presidente della G.R. –agli atti del fascicolo d'ufficio, la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, giusta D.G.R. n. 712 del 25.5.2016.
- Con sentenza n. 831/2016, il Collegio della Prima sez. del TAR Puglia, Sede di Lecce, ha respinto l'avverso ricorso in quanto infondato atteso che "*fino al perfezionamento del processo di riordino, nei termini fissati nella L.R. n. 31/2015, le funzioni non fondamentali (da riattribuire) sono regolarmente svolte dalle Province senza nessuna variazione rispetto alle funzioni precedentemente svolte*". Il Consesso ha inoltre rilevato che la procedura sanzionatoria *ex adverso* invocata, è di competenza del Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Interno e dell'Economia e Finanza, secondo l'espressa previsione dell'art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 e "*la mancanza di tale provvedimento interministeriale, pertanto, pregiudica, allo stato, la possibilità di chiedere alcuna condanna al pagamento delle somme, per funzioni non fondamentali espletate dalle province, in danno della Regione Puglia*"; infine, ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta da parte ricorrente a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, per cui l'Ente territoriale è tenuto ad assicurare "*le funzioni non fondamentali già allocate presso il medesimo ed il cui esercizio viene ad essere garantito dal principio della corrispondenza tra le funzioni esercitate e le risorse assegnate. Il principio anzidetto, richiamato espressamente dall'art. 6 della L.R. 31/2015, è espressione dell'art. 119 della Costituzione e funge da parametro di legittimità Costituzionale delle leggi adottate in materia di finanza pubblica*".
- La Provincia di L. con ricorso in appello ha chiesto l'annullamento della sentenza *de qua*.
- Ritenuto necessario, pertanto, costituirsi in giudizio al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, per ragioni di continuità difensiva il Presidente della G.R. con provvedimento del 22.6.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Pierluigi Balducci, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Pierluigi Balducci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012, per un importo predefinito pari a € 12.846,60, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;

- in particolare l'Avv. Balducci ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 50% sull'onorario di cui alle vigenti tabelle allegata alla deliberazione di G.R. n. 1985/2012;

(Valore della causa: determinato € 6.000.000,00; Settore di spesa: Enti locali).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 12.846,60, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 24.300,0.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.853,98, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 –comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al Consiglio di Stato, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento,

come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano